

# IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO L'EX CONIUGE NON HA DIRITTO ALLA QUOTA DEL 40% DEL TFR SE È CONFLUITA NELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA?

## Lo sai che....

L'indennità di fine rapporto rappresenta una quota differita della retribuzione che spetta al dipendente, subordinato o parasubordinato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio compreso il periodo della separazione, ma la quota di TFR non è prevista se il rapporto di lavoro cessa in costanza di separazione o nel caso in cui l'assegno divorzile sia stato liquidato in un'unica soluzione. In sostanza, il giudice in presenza della separazione non può procedere con la **liquidazione del 40% della quota del TFR**, può però tener conto di tale parte per definire le **condizioni economiche** del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile.

Difatti la legge sul divorzio stabilisce che la percentuale di TFR spetta all'ex coniuge anche se la liquidazione viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, quando cioè la sentenza riconosce il diritto all'assegno di divorzio e diventa definitiva.

La parte di TFR accantonata dopo il divorzio spetterà invece al solo lavoratore.

Qualora il dipendente abbia richiesto delle anticipazioni e gli siano state accordate dal datore di lavoro, queste entrano nel suo patrimonio e pertanto non possono essere revocate.

Nel caso in cui il lavoratore divorziato, che ha contratto nuove nozze, dovesse cessare di vivere, l'ex coniuge, titolare d'assegno di mantenimento avrebbe comunque diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto e pensione di reversibilità.

Il recente orientamento di diritto ha stabilito che se un dipendente decide di far confluire il TFR in un fondo di previdenza integrativa, l'ex coniuge non ha diritto alla quota di liquidazione. Ciò perché il fondo pensione non viene liquidato alla cessazione del lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione e le somme versate, non sono connotate come liquidazione, bensì come pensione integrativa che nel maggior parte dei casi viene erogata sotto forma di ratei o in forma di capitale.

Stesso criterio vale anche per le somme percepite sotto forma di esodo incentivato, che l'ex coniuge non ha diritto di percepire neanche in quota percentuale, perché questo istituto ha natura risarcitoria ed erogato durante una trattativa tra lavoratore e datore di lavoro e pertanto, finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro.

E' importante non sottovalutare che se l'ex coniuge che ha ottenuto sentenza di divorzio viene a conoscenza della cessazione del rapporto di lavoro del divorziato in un momento successivo, potrà presentare, contestualmente alla richiesta della quota TFR, una richiesta di sequestro conservativo.

*Per ulteriori delucidazioni e dettagli del caso, consigliamo di rivolgersi al proprio legale di fiducia.*